

COMUNE DI ORZIVECCHI
Provincia di Brescia

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 22 Data 19.12.2019	OGGETTO: Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 D.Lgs. 175/2016 al 31.12.2018 – Ricognizione partecipazioni possedute.
----------------------------------	--

L'organo di revisione economico finanziaria è chiamato ad esprimere il proprio parere in merito alla revisione periodica delle partecipazioni contenuta nella proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 04.12.2019 ad oggetto: "Revisione periodica delle partecipazioni art. 20 D.Lgs. 175/2016 al 31.12.2018 – Ricognizione partecipazioni possedute."

PREMESSO

- che la revisione periodica delle partecipazioni societarie è imposta dall'articolo 20 del D. Lgs. 175/2016, Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, come rinnovato dal D. Lgs. 100/2017;
- il citato art. 20, al comma 2, in sede di razionalizzazione periodica impone la dismissione:
 - delle società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;
 - delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
 - nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento e nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite;
- il TUSP prevede inoltre la chiusura della società pubbliche il cui fatturato, nel triennio precedente, sia risultato inferiore ad Euro 500.000,00;
- con deliberazione n. 25 del 12.10.2017 il Consiglio Comunale ha approvato il Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie ex art. 24, D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, con ricognizione delle partecipazioni direttamente o indirettamente possedute;
- che tale provvedimento ha costituito un aggiornamento del precedente Piano operativo di razionalizzazione del 2015, varato ai sensi del comma 612, articolo 1, della legge 190/2014, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.40 del 29/09/2009;
- che ai sensi dell'art. 4, comma 1, del suddetto Decreto, le Pubbliche Amministrazioni non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche in minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- che la Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie della Corte, con delibera n. 19/SEZAUT/2017/INPR del 19 luglio 2017, ha adottato le "linee di indirizzo per la revisione straordinaria", delle partecipazioni di cui all'art. 24, D. Lgs. n. 175/2016;

- che l'Organo di Revisione, pur non essendo direttamente chiamato ai sensi di legge ad esprimere un parere, considera l'esigenza di valutare gli adempimenti connessi alla revisione periodica, in quanto i criteri seguiti possono influire in modo significativo sul bilancio dell'Ente medesimo.

CONSIDERATO

- che nella Scheda di Rilevazione, allegato "A", sono riportate le singole schede di partecipazione al 31.12.2018, per ciascuna società partecipata dall'ente, redatte sulla base dei modelli predisposti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – dipartimento del Tesoro e contenenti tutte le analisi richieste dal Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica tese a verificare il ricorrere delle condizioni per il mantenimento delle società partecipate dal Comune di Orzivecchi;
- che l'Ente detiene le seguenti quote di partecipazioni societarie "dirette":
 - Società "Acque Bresciane Due s.r.l.", con quota pari allo 0,42% del capitale sociale, servizio erogato: gestione servizio idrico integrato, società a controllo analogo tramite patti parasociali, con affidamento "in house";
- che l'Ente detiene le seguenti quote di partecipazioni societarie "indirette":
 - Società "Acque Bresciane s.r.l."
 - Società "Depurazioni Benacensi s.c.a.r.l."
- che il Comune intende mantenere tale partecipazione senza interventi di razionalizzazione o di dismissione, come da Piano di revisione straordinaria approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 12.10.2017;
- che l'Ente motiva il mantenimento della sopra richiamata partecipazione, sussistendo i presupposti di legge, al fine di continuare ad usufruire dei servizi di interesse generale offerti dalle società partecipate.

Visto l'esito della ricognizione effettuata delle partecipazioni possedute dall'Ente;

Sentito il parere tecnico contabile favorevole espresso dalla Responsabile dell'Area Contabile-amministrativa;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 118/2011;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

ESPRIME

parere **FAVOREVOLE** sulla proposta di deliberazione inerente la revisione periodica delle partecipazioni possedute, di cui all'oggetto.

L'organo di revisione economico-finanziaria

D.ssa Simona Orlandi

